



Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione n. **13** del **29.04.2025**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **16.00**, si riunisce l'organo consiliare in sessione **ORDINARIA**, presso la sala consiliare del palazzo municipale.

Sono presenti

1	ZULIANI ALBINO	Presente
2	ABATE GIORGIO	Presente
3	ALLEGRI GIANCARLO	Presente
4	BERARDI FABIO	Presente
5	BERNUZZI ALESSANDRO CARLO	Assente
6	DE TOGNI MASSIMO	Assente
7	GANDELLI ROBERTA	Assente
8	LEALI BERNARDO	Presente
9	MARINI ANNA	Presente
10	MORETTI MAURO	Presente
11	ROSSI ANNAMARIA	Presente
12	TREVISANELLI TIZIANO NICOLA	Assente
13	ZILETTI GIORGIO	Presente

Totale presenti **9** Totale assenti **4**

E' presente l'Assessore esterno **Parolari Daniela**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott.ssa Russo Angela Maria**, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei presenti, il Sindaco **Albino Zuliani** dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);
- l'art.1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TA.SI.) e dalla Tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- l'art.1 comma 738 L.160 del 27/12/2019 che recita *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)"*
- l'articolo 3, comma 5- quinquies Decreto legge 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto Decreto Milleproroghe, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"*;

CONSIDERATO CHE il Comune di Padenghe sul Garda ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 20 dicembre 2024;

PRESO ATTO Garda Uno S.p.a ha trasmesso in via definitiva la revisione ordinaria ex art. 28.4 della delibera ARERA n°363/2021/R/rif del Piano Economico Finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2024-2025, che è stata acclarata al protocollo dell'Ente in data 21.03.2024 al numero 3692;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26 aprile 2024 avente ad oggetto *"Approvazione della revisione straordinaria - ex art. 4.5 della Delibera Arera n. 363/2021/R/RIF - del piano Economico Finanziario 2024-2025"*;

CONSIDERATO CHE il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;

VISTA la comunicazione di Garda Uno S.p.A., prot. n. 3758 del 20 marzo 2025 ad oggetto: *"Comunicazione ai sensi dell'art. 4.7 del MTR2 - Revisione Straordinaria "infraperiodo" PEF 2025"* nella quale la stessa conferma l'assenza di squilibrio economico e finanziario nella gestione e pertanto, ribadisce che non risulta essere necessaria l'applicazione dell'art. 4.7 del MTR2 di revisione del PEF;

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n.205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTE le seguenti deliberazioni di ARERA:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*

- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”*
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”*.
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*;
- la deliberazione n. 133/2025/R/rif - *“(Avvio di Procedimento e) Disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus Sociale Rifiuti” agli Utenti Domestici del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell’art. 57bis del Decreto Legge 124/19 e del DPCM 21/01/2025 n. 24”*;
- la deliberazione n. 176/2025/R/rif del 15.04.2025, ARERA, che riconferma in toto quanto già disposto nella Delibera 133/2025/R/rif in tema di attivazione ed applicazione sin dal corrente anno 2025 della componente UR3 a copertura del Bonus Rifiuti per utenti in disagio economico, in applicazione del dell’art. 57bis del DL 124/2019 e del DPCM 24/2025.

VISTO il DPCM n. 24 del 21/01/2025 avente ad oggetto: *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate. (25G00031)”* pubblicato in G.U. n. 60 in data 13/03/2025 con entrata in vigore il 28/03/2025;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 *“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”* ha stabilito che dall’anno 2024, e quindi anche per l’anno 2025, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- evidenziando che le stesse non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono applicate separatamente con evidenza nel conteggio Ta.Ri per ogni utenza;
- a far data dal 01/01/2025 è immediatamente applicabile una nuova componente perequativa denominata "UR3, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti" che vale € 6,00 per utenza all'anno (sia Utenze Domestiche che Utenze Non Domestiche) e che, deve essere addebitata nel corso del 2025 e che anche questa componente perequativa non rientra nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma viene applicata con evidenza nel conteggio Ta.Ri per ogni utenza in aggiunta delle due sopra indicate;

CONSIDERATO che i costi complessivi del PEF, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione di Arera n. 2/DRIF/2021, ammontano ad € 1.297.096,00 così suddivisi:

TIPOLOGIA	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
COSTI IN EURO	736.145,00	560.951,00	1.297.096,00
COSTI IN PERCENTUALE	56,75%	43,25%	100%

RILEVATO che l'articolazione dei costi del piano finanziario sopra citato prevede una percentuale di costi fissi pari al 56,75 % e di costi variabili pari al 43,25 %;

CONSIDERATO CHE:

⇒ per le tariffe delle utenze domestiche - U.D. l'importo dovuto dall'utente viene determinato secondo due parametri distinti:

- la superficie dell'abitazione, che determina la parte di tariffa a copertura dei costi fissi (costi comuni, spazzamento, investimenti, ecc.);
- il numero degli occupanti, che determina la parte di tariffa a copertura dei costi variabili (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento).

La ripartizione in base al numero degli occupanti, è stata realizzata attraverso l'incrocio dei dati dei contribuenti per la tassa rifiuti con quelli dei componenti i nuclei familiari risultanti al 1° gennaio dell'anno di imposizione risultante dai registri anagrafici comunali, come previsto dall'art. 17 "Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche" del Regolamento comunale sulla Tariffa Rifiuti;

I coefficienti ka e kb utilizzati sono così descritti:

- il coefficiente ka (di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare) è stabilito in maniera fissa dalla tabella 1° dell'allegato 1 al Dpr n. 158/1999 ed è utilizzato per la ripartizione dei costi fissi (tale coefficiente adegua le superfici degli alloggi al numero dei componenti del nucleo familiare);
- il coefficiente kb (proporzionale di produttività per numero di componenti il nucleo familiare) è utilizzato per la ripartizione dei costi variabili. Tale coefficiente adegua la stima delle quantità dei rifiuti prodotti al numero dei componenti il nucleo familiare.

La tabella 2° dell'allegato 1 del Dpr 158/99 stabilisce un valore minimo, uno medio e uno massimo per 6 tipologia di nuclei familiari (da un componente fino a 6 ed oltre).

⇒ Per le tariffe delle utenze non domestiche - U.N.D. si utilizzano 22 categorie con i relativi parametri.

I coefficienti kc e kd utilizzati sono così descritti:

- il coefficiente kc (di produzione potenziale di rifiuti) è utilizzato per la ripartizione dei costi fissi;
- il coefficiente kd (di produzione dei rifiuti in kg/mq) è utilizzato per la ripartizione dei costi variabili.

VALUTATO che i costi fissi sono stati suddivisi tra utenze domestiche e utenze non domestiche in proporzione ai metri quadri iscritti a ruolo cercando di non apportare significativi scostamenti all'equilibrio creatosi negli ultimi anni e prevedendo che l'aumento del PEF possa essere assorbito in misura simile tra le varie tipologie/categorie, laddove possibile, anche in riferimento a cessazioni di attività e/o variazione di base imponibile e variazione dei nuclei familiari e delle iscrizioni anagrafiche;

DATO ATTO CHE la suddivisione dei costi fissi e variabili ripartiti secondo le metodologie suddette sono quindi stati così definiti:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE
COSTI FISSI	55,00%	45,00%
COSTI VARIABILI	50,00%	50,00%

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati alla presente deliberazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

⇒ prima rata: 16/06/2025;

⇒ seconda rata: 16/12/2025;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/06/2025;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. n. 158/1999 con il quale è stato approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" che, all'articolo 3 "determinazione della tariffa", stabilisce: *"la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"*;

VISTA la tabella 1/A dell'articolo 4 "Articolazione della tariffa a regime" del già citato D.P.R. 158/1999 che stabilisce i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche;

ATTESO CHE la ripartizione del gettito presunto TA.RI. è stata effettuata, anche sulla scorta dei dati relativi alla produzione delle relative quantità di rifiuti a consuntivo, e viene quindi identificato il gettito presunto con le relative percentuali per U.D. e U.N.D.:

Gettito Presunto	Anno	Importo presunto del gettito	Percentuale
Da utenze domestiche	2025	Euro 685.355,25	52,84 %
Da utenze non domestiche	2025	Euro 611.740,75	47,16 %
Totale		Euro 1.297.096,00	100,00 %

CONSIDERATO CHE, al fine dell'applicazione del coefficiente di attribuzione della parte fissa e della parte variabile, si è tenuto conto per le U.D. e U.N.D. di quanto di seguito descritto:

a) Utenze domestiche: la quota fissa da attribuire alla singola utenza si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) definito nella tabella 1A del DPR 158/1999. La quota variabile

si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/mq);

CONSIDERATO CHE il Comune di Padenghe sul Garda non ha sperimentato tecniche di calibratura individuale di apporti di rifiuti (produzione espressa in kg. pro-capite), si intende quindi applicabile il sistema presuntivo prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite desumibile dalla tabella 3 del DPR 158/1999;

Si applicano i valori come di seguito indicati:

Num. componenti del nucleo fam.	Coefficiente per la determinazione della quota fissa * per Comune con pop. < a 5000 ab.i (ka)	Coefficiente proporzionale di produttività per parte variabile (kb)
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40

**trattasi dei coefficienti predefiniti (nelle fasce minima, media e massima) per aree geografiche (Nord - Centro e Sud) per i comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti*

b) Utenze non domestiche:

- le utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie di cui al D.P.R. 158/1999 - Tabella 3/A - e stabilite in numero di 22 (ventidue) categorie;
- per le attività in genere la parte fissa della tariffa si ottiene per singola utenza come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

Anche in questo caso, il coefficiente è determinato presuntivamente nella tabella 3A del DPR 158/1999. La quota variabile si ottiene come prodotto del costo unitario (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente di produzione (Kd) di cui alla tabella 4A del DPR 158/1999. Il Comune di Padenghe sul Garda intende applicare i valori dei coefficienti Kc e Kd come di seguito indicati evidenziando che sia il coefficiente kc che il coefficiente kd sono quelli MINIMI previsti dal D.P.R. 158/1999.

Si riporta pertanto, per completezza di informazioni tecniche, la tabella relativa alla classificazione in categorie delle utenze non domestiche che il Comune di Padenghe sul Garda intende adottare.

In relazione a ciascuna attività economica sono indicati gli specifici coefficienti MINIMI adottati a base di calcolo della tariffa.

Individuate le categorie relative alle utenze non domestiche come di seguito:

CATEG.	UTENZE NON DOMESTICHE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
2	Campeggi, distributori di carburante	0,67	5,51

3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,55	4,50
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,04	8,56
22	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95

CONSIDERATO CHE il gettito complessivo della tassa deve coprire, come stabilito dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s.m., tutti i costi (diretti e indiretti) del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

DATO ATTO che gli interventi sono allegati al file audio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

DATO ATTO:

- che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Silvia Papa.
- che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012").

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato: PRESENTI e votanti 9, FAVOREVOLI 9;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. *DI APPROVARE* le tariffe relative al tributo comunale Ta.Ri. per l'anno 2025 così come determinate e meglio specificate negli allegati A, B, e C che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. *DI QUANTIFICARE* in € 1.297.096,00 il gettito complessivo delle entrate PEF 2025 riguardanti il servizio di igiene urbana dell'Ente, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. *DI DARE ATTO* che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
5. *DI DARE ATTO* inoltre che nell'emissione 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue, sia per le utenze domestiche che non domestiche, come quanto indicato in premessa secondo le disposizioni di ARERA:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, già applicata con decorrenza anno 2024;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, già applicata con decorrenza anno 2024;
 - 6,00 euro/utenza per la nuova componente perequativa 2025 Ur3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti”;
6. *DI DARE ATTO* che le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono applicate separatamente con evidenza nel conteggio Ta.Ri per ogni utenza;
7. *DI DARE ATTO* che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
8. *DI DARE ATTO* che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL).
9. *DI TRASMETTERE* telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
10. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

ATTESA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato:
PRESENTI e votanti 9, FAVOREVOLI 9;

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Albino Zuliani

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Russo Angela Maria

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ✓ verrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente dove rimarrà per quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267);
- ✓ diventerà esecutiva decorso il decimo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267);